



ORDINANZA N° 03 /2022/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1[^], dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- CONSIDERATO** che il porto di Crotone negli ultimi anni è diventato meta degli scafisti dediti all'immigrazione clandestina e che pertanto è stato oggetto, quasi ininterrottamente di numerosi sbarchi di cittadini stranieri profughi provenienti da paesi disagiati e spesso interessati da conflitti bellici in atto o da calamità naturali.
- TENUTO CONTO** che il suddetto fenomeno coinvolge diverse amministrazioni dello Stato, le quali, ognuna per le proprie competenze, garantiscono il proprio operato al fine di fronteggiare le emergenze che di volta in volta si presentano.

- VISTA** la nota prot. n. 29293/RU del 24/11/2021 dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT X – Calabria Ufficio delle Dogane di Catanzaro con la quale si comunicava che, con apposita direttiva prot. n. 1650 del 23/11/2021, la Procura della Repubblica di Crotona aveva inteso disciplinare, tra l'altro, il dissequestro delle imbarcazioni utilizzate per l'immigrazione clandestina, in favore della stessa Agenzia, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12, commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, D. Lgs. n. 286/1998.
- CONSIDERATO** che nella suddetta nota l'Agenzia ADM ha evidenziato la necessità di garantire la sicurezza delle imbarcazioni loro affidate sia sotto il profilo dell'economicità del mantenimento che delle eventuali operazioni di alaggio, e nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione istituzionale, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Crotona ed all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in considerazione della nota sensibilità accordata anche nel recente passato, di valutare la possibilità di individuare una porzione di specchio acqueo e/o un'area a terra ove ricoverare e custodire in sicurezza eventuali imbarcazioni loro affidate nelle more della definizione delle procedure di cui al sopra richiamato articolo 12, commi da 8 a 8 quinquies, del D. Lgs. n. 286 del 1998.
- VISTA** la nota prot. N. 0026556 del 01/12/2021 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona, a seguito dell'istanza formulata dall'Agenzia ADM, ha convocato una riunione preliminare successiva formalizzazione della domanda di consegna ex art. 34 C.N. delle aree che saranno a tal fine individuate.
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto di Crotona in data 16/12/2021, volta a favorire la rapida assegnazione di un'area nel porto di Crotona ove ricoverare e custodire in sicurezza eventuali imbarcazioni, coinvolte nel fenomeno migratorio, affidate dalla Procura della Repubblica di Crotona in custodia all'Ufficio delle dogane di Catanzaro e nella quale tutti i soggetti convenuti hanno espresso il loro nulla osta in merito alla richiesta avanzata dall'Agenzia ADM.
- TENUTO CONTO** del sollecito formulato dalla Capitaneria di Porto di Crotona affinché l'Agenzia ADM proceda con una celere tempistica all'espletamento dei procedimenti amministrativi richiesti dalla fattispecie prevista per la consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione;
- VISTA** la richiesta inoltrata con nota prot. n. 32219/RU del 20/12/2021, dall'Agenzia ADM con la quale, nelle more della formalizzazione e successiva definizione della domanda di consegna ex art. 34 C.N., veniva chiesta all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'assegnazione provvisoria, a titolo non oneroso, di un'area individuata nelle adiacenze della Banchina 17 del Porto di Crotona;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere con urgenza all'adozione di un provvedimento che, in attesa della formalizzazione e successiva definizione del procedimento di consegna ex art.34 del Codice della Navigazione, consenta all'Agenzia ADM di disporre di un'area da destinare al deposito ed alla custodia in sicurezza di imbarcazioni, prevalentemente a vela di lunghezza dell'ordine di 10 – 20 mt, affidate all'Ufficio delle Dogane di Catanzaro, in applicazione

della direttiva prot. n. 1650 del 23/11/2021 della Procura della Repubblica di Crotone per la successiva adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12, commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, D. Lgs. n. 286/1998.

- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è strettamente correlata alla tempistica necessaria per la formalizzazione e successiva definizione della domanda di consegna ex art. 34 C.N.
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'individuazione di un area da destinare al deposito ed alla custodia in sicurezza di imbarcazioni.
- VISTO** il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- CONSIDERATO** che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore la messa a disposizione delle aree può avvenire a titolo non oneroso.
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere **dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 31.12.2022, e comunque sino alla completa definizione della domanda di consegna ex art.34 C.N.**, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima, pari a 3.500 mq, del porto di CROTONE, interessata al ***“deposito ed alla custodia in sicurezza di imbarcazioni, prevalentemente a vela di lunghezza dell'ordine di 10 – 20 mt, affidate all'Ufficio Dogane di Catanzaro, in applicazione della direttiva prot. n. 1650 del 23/11/2021 della Procura della Repubblica di Crotone per la successiva adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12, commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, D. Lgs. n. 286/1998”***, meglio rappresentata nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

ORDINA

ART.1

ZONA DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona del demanio marittimo, pari a 3.500 mq, del porto di Crotona, meglio rappresentata nella planimetria allegata, ad eccezione del personale dipendente dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT X – Calabria Ufficio delle Dogane di Catanzaro e di quello assunto dalle ditte alle quali la stessa si affiderà.

ART.2

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT X – Calabria Ufficio delle Dogane di Catanzaro e/o le ditte alle quali la stessa si affiderà dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza, degli addetti alle operazioni autorizzate, e la pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- b) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- c) Attuazione di ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi, o altre sostanze in mare;
- d) Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni di demolizione, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
- e) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni sarà necessario indicarne il quantitativo;

ART. 3

LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

L'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT X – Calabria Ufficio delle Dogane di Catanzaro e/o le ditte alle quali la stessa si affiderà dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) I lavori di posizionamento delle imbarcazioni per la sosta il deposito e la custodia dovranno avvenire con l'utilizzo di idonei strumenti lavorativi adibiti a tale scopo;
- b) I rifiuti, di qualsiasi genere, dovranno essere depositati temporaneamente all'interno dell'area in appropriati contenitori stagni e trasferiti fuori dal porto entro sei giorni dal loro deposito - sabato e domenica esclusi;
- c) Eventuali attività di saldatura con uso fiamma (cannello ossiacetilenico) all'interno dell'area dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Ufficio Amministrativo Decentrato presso il porto di Crotona dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, previa acquisizione, in caso di saldatura in ambiente chiuso, del previsto N.O. gas-free rilasciato dal Chimico di Porto;

ART.4

LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO (Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro)

Qualora l'attività di cantiere richieda lo svolgimento di attività di cui al punto c) dell'art. 3, per quanto concerne la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, la Ditta Incaricata, dovrà produrre, prima dell'inizio delle lavorazioni, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona, alla Capitaneria di Crotona ed all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, la seguente documentazione attestante l'osservanza del D. Lgs n. 81/2008 con riferimento alla classificazione del rischio di incendio:

- 1) Documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
- 2) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 3) Designazione degli addetti alla lotta antincendi ed alla gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
- 4) Informazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 5) Formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 6) Piano di emergenza (art. 5 del D. M. 10/03/1998);
- 7) Predisposizione di una viabilità di servizio idonea per i mezzi di soccorso ed antincendio;
- 8) Predisposizione varco, recinzione di cantiere ed idonea segnaletica di sicurezza;
- 9) Realizzazione di una fascia di rispetto tagliafuoco di 20 m lungo tutto il perimetro del cantiere;
- 10) Organizzare un sistema antincendio che preveda la presenza di, idonei estintori idrici o a schiuma.
- 11) Preparare planimetria dell'area di cantiere recante i presidi di sicurezza ed antincendio e la localizzazione dei depositi di bombole piene e di quelle vuote;

ART. 5 OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'impresa affidataria dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutte le norme vigenti, in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008, per quanto applicabile, e all'articolo 27 del D. Lgs. 272/99;

L'Impresa autorizzata assumerà la responsabilità di datore di lavoro, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 272/99;

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di assemblaggio mediante saldatura, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma ((utilizzo di ossitaglio (propano e ossigeno)) si fa rinvio alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza commissariale n. 17/2018 in data 21/11/2018 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Una volta terminate le succitate operazioni, dovranno essere ripristinate, a cura e spese della ditta esecutrice, le condizioni originarie dello stato dei luoghi, procedendo se necessario ad una eventuale ed ulteriore bonifica straordinaria dell'area di cantiere.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
 4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
- In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati.

ART. 6

OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO NELLE ZONE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MTMI

Il coordinatore dei lavori ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni, nonché i pericoli derivanti da scoppio o incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

In particolare egli deve:

1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano consentite dalla vigente normativa;
2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili;
3. accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il collaudo e le visite periodiche;
4. assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a mezzo di personale addetto;
5. assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termine delle operazioni;
6. sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo ed in caso di necessità **informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Crotone al numero telefonico 0966/611603 ovvero al numero BLU 1530 ed i Vigili del Fuoco al numero telefonico 0962/968411 ovvero al numero di soccorso 115.**

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON FONTI TERMICHE

Gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sui lavoro e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico)

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas;
2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;

3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore, o usati per lavori all'esterno;
4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e del previsto certificato di collaudo;
6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia.

ARCO VOLTAICO

1. Per l'uso dell'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche derivanti da un trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da macchine rotanti di conversione;
2. i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta elettrodi completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la protezione del viso, cuffia protettiva per le radiazioni U.V., pedane o calzature isolanti;
3. la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni qualvolta sia possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di intercettazione delle radiazioni;
4. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a polvere ovvero CO₂.

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE

Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree. Le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
2. sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
3. le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
4. non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

ART. 7 MANLEVA

L'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT X – Calabria Ufficio delle Dogane di Catanzaro e/o le ditte alle quali la stessa risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando L'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT X – Calabria Ufficio delle Dogane di Catanzaro e/o le ditte alle quali la stessa si affiderà, direttamente

responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 8 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

ART. 9 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.


ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 18.01.2022


IL DIRIGENTE
DELL'AREA SEDI PERIFERICHE
Dott. Giovanni PICCOLO T.e.
Il Dirigente
Area Demanio-Patrimonio-Lavoro Portuale
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI



IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI






Misura distanza

Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Superficie totale: 3.509,31 m² (37.773,93 ft²)

Distanza totale: 239,63 m (786,19 pd)



Porto di Crotona 

239,63 m

SS106bis


✕

Misura distanza

Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Superficie totale: 3.509,31 m² (37.773,93 ft²)

Distanza totale: 239,63 m (786,19 pd)



ziale
Pace

Via M:

Parcheggio



Misura distanza

Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Superficie totale: 3.509,31 m² (37.773,93 ft²)

Distanza totale: 242,28 m (794,87 pd)